



Milano, 18 maggio 2011

## **Policy Soci Onorari**

La presente Policy integra ed attua gli articoli 5 e 15 dello Statuto di AIFIRM

### **Art. 1**

E' istituita la Commissione Soci Onorari che ha il compito di vagliare le eventuali richieste ricevute e di valutare nuove candidature, facendone proposta, con cadenza trimestrale, al Consiglio. La proposta deve contenere motivazioni per l'assenso o il rifiuto.

### **Art. 2**

Le scelte del Consiglio devono essere vincolate da requisiti di assoluto prestigio dei candidati ai quali è richiesto di essere, oltre che personalità di spicco, soggetti in grado di conferire con la loro adesione ad Aifirm un prestigio evidente e riscontrabile per l'Associazione.

### **Art. 3**

In ogni caso, non possono essere nominati Soci Onorari i soggetti che non siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- amministratori di istituzioni finanziarie o membri dell'Alta Direzione che abbiano avuto, nel loro percorso di carriera, una "significativa esperienza" nell'ambito del risk management (la significatività dell'esperienza è oggetto di valutazione qualitativa da parte della Commissione Soci Onorari);

- soggetti che abbiano o abbiano avuto posizioni apicali negli organismi di Vigilanza e controllo italiani e internazionali (Banca d'Italia, Consob, EBA, ecc.);
- professori ordinari che abbiano svolto attività di ricerca nel risk management e che siano un punto di riferimento per gli aspetti metodologici o organizzativi (anche in questo caso è vincolante il parere della Commissione Soci Onorari).

#### Art. 4

La qualifica di Socio Onorario è triennale. Al termine del triennio la qualifica si considera automaticamente scaduta. Il Consiglio esaminerà le scadenze e deciderà l'eventuale rinnovo per il triennio successivo. Non sono posti limiti al numero di rinnovi.